



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 16 del 26/02/2026

Oggetto: Divieto di transito e di sosta sulla Via Principe di Napoli per operazioni di pulizia stradale nei giorni 2 e 3 marzo2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E CONTROLLO

VISTA la nota della Responsabile del Servizio Ecologia, prot. 3230 del 25/2/2026 relativa alle operazioni di spazzamento meccanizzato da effettuarsi sulla Via Principe di Napoli nei giorni 2 e 3 marzo 2026;

CONSIDERATO che, la tipologia delle operazioni previste non consente l'effettuazione delle stesse in regime di ordinaria viabilità e che, pertanto, è necessaria l'adozione di una disciplina provvisoria della circolazione sulla via di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, che motivi di pubblico interesse e ragioni di carattere tecnico rendono necessaria ed opportuna l'adozione del presente provvedimento istitutivo del divieto di circolazione sulle Vie di cui sopra per l'intera durata delle operazioni di pulizia stradale;

DATO ATTO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTI:

il Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n.285, e succ. modd. E, in particolare gli art. 5,6.7;

il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e succ. modd.;

il Decreto del Sindaco, n. 7 del 3/02/2026 di conferimento di incarico di Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione dell'Area VII - Vigilanza e Controllo

RICONOSCIUTA la propria competenza a procedere con l'adozione del presente provvedimento.

ORDINA

E' vietata la circolazione veicolare (sosta e transito) sulla Via Principe di Napoli:

1. **il giorno 2 marzo 2026** dalle ore 6:00 alle ore 12:00, limitatamente al tratto compreso tra la Via Risorgimento e la Via S. Francesco;
2. **il giorno 3 marzo 2026**, dalle ore 6:00 alle ore 12:00, limitatamente al tratto compreso tra la Via S. Francesco e la Via Verdi.

DISPONE

Che i divieti di cui sopra siano resi noti mediante idonea segnaletica verticale provvisoria da apporsi, ai sensi dell'art. 6, c.4 let. f del C.d.S., non meno di 48 ore prima l'inizio della loro validità a cura e onere della ditta Monteco s.p.a. (art. 86 capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri);

La trasmissione del presente provvedimento alla ditta di cui sopra a mezzo pec (montecospa@pec.it);

INCARICA

Il personale tecnico dell'Area Tecnico-Amministrativa per quanto di competenza di questo Ente proprietario

Il Personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che entrerà in vigore, previa pubblicazione all'albo pretorio, il giorno stesso dell'apposizione della segnaletica sopra detta.

AVVISA

A norma dell'art.3, co.4, L.7.8.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere –entro 60 giorni dalla pubblicazione- al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art.37, co.3, del C.d.S., nel medesimo termine di 60 giorni, chi vi abbia interesse potrà proporre ricorso limitatamente alle disposizioni inerenti la collocazione della segnaletica, da presentarsi al Ministro dei lavori Pubblici con le formalità stabilite nell'art.74 del Regolamento del C.d.S., D.P.R. 16.12.92, n.495.

Per le trasgressioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada vigente, D. Lgs. n. 285/92 e succ. Modd.

Erchie, lì 26/02/2026

Il Comandante della Polizia Locale

COPPOLA MARIA ROSARIA